

LAVOROdi **MARIO TAURINO****"Nuovi" benefici per l'assunzione di donne nel biennio 2021-2022**

Previsto un esonero totale della contribuzione a carico del datore di lavoro: con circolare 32/2021, l'Inps ha descritto le principali caratteristiche di questa misura.

La circolare Inps 22.02.2021, n. 32, descrive l'esonero della L. 178/2020 per le assunzioni di donne effettuate nel biennio 2021-2022: una previsione che, portando dal 50% al 100% la riduzione di contribuzione a carico del datore di lavoro, rappresenta una vera e propria estensione di quanto già contenuto nell'art. 4, cc. 9-11 L. 92/2012. Rispetto a tutto questo, l'unica e necessaria precisazione riguarda il fatto che tale "nuovo" beneficio deve essere subordinato all' **autorizzazione della Commissione europea** e, proprio in attesa di conoscere l'orientamento della Commissione stessa, l'Inps ha rimandato a successivo messaggio le istruzioni sulle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive per i datori di lavoro.

Datori di lavoro destinatari - Il beneficio è utilizzabile da **tutti i datori di lavoro del settore privato**, anche se non imprenditori, compresi quelli appartenenti al settore agricolo.

Lavoratrici per le quali spetta l'incentivo - L'esonero si applica in caso di assunzione di " *donne lavoratrici svantaggiate* " e, più in particolare:

a) con **almeno 50 di età** e " *disoccupate da oltre 12 mesi* ";

b) di qualsiasi età, residenti in " *Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea* " e che sono **prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi**: il soggetto, dunque, deve risultare residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, pur considerando che il rapporto di lavoro potrà svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;

c) di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in **settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere** e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi: considerando che tali settori e professioni sono annualmente individuati con apposito decreto, per il 2021 è necessario fare riferimento al D.M. 16.10.2020, n. 234;

d) di qualsiasi età, ovunque residenti e **prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi**.

Come visibile, si rende fondamentale distinguere il concetto di " *prive di impiego regolarmente retribuito* " da quello di " *disoccupate* ", considerando che per l'applicazione del beneficio dovrà essere valutata la sussistenza dei requisiti alla data dell'evento di assunzione/trasformazione.

Con riferimento al primo caso, infatti, è necessario rifarsi al D.M. Lavoro 17.10.2017 che, nell'individuare soggetti svantaggiati e molto svantaggiati, parla di soggetti che " *negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione* ": non sono dunque " *regolarmente retribuiti* " né i rapporti subordinati inferiori a 6 mesi né le attività di lavoro autonomo la cui remunerazione, su base annuale, sia inferiore a taluni limiti (4.800 euro per lavoro autonomo; 8.145 per le co.co.co.).

Diversa, invece, la definizione di disoccupazione: l'art.19 D.Lgs. 150/2015 considera disoccupati coloro che, privi di impiego, dichiarano (in forma telematica al SIU) l'immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il Servizio competente.

Periodo agevolato e misura dell'esonero - La durata massima dello sgravio dipende dalla tipologia di assunzione:

- **12mesi**, per le assunzioni a tempo determinato;

- **18mesi**, in caso di assunzione a tempo indeterminato;

- **18 mesi complessivi**, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato.

L'incentivo spetta, inoltre, in caso di proroga del rapporto effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Per quanto concerne la misura del beneficio, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022 (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) l'esonero dal versamento è pari al **100% dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, e spetta **anche per i premi assicurativi dovuti all'Inail**.

Incremento occupazionale netto - Oltre alle altre condizioni di spettanza, intendendo con questo il rispetto delle previsioni di regolarità dell'art. 1, c. 1175 L. 296/2006 e dei principi generali previsti dall'art. 31 D.Lgs. 150/2015.